



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 269 del 08/11/2022

Disposizioni in materia di promozione della partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche

Firmato da: Massimiliano Manfredi



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Napoli, li 07/11/2022

Prot. N. 14/2022/M

**Al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania**

Alla Direzione Generale

Attività legislativa

SEDE

Oggetto: Proposta di legge “**Disposizioni in materia di promozione della partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche**”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria e all’AIR, sottoscritta dal Consigliere:

Massimiliano Manfredi



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Proposta di Legge recante: **“Disposizioni in materia di promozione della partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. La Regione Campania sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della Costituzione e, in coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l’inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi di buon andamento, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, la Regione Campania sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell’ambito e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Campania, attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge, opera al fine di:



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

- a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
 - b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e delle valutazioni di politiche e servizi pubblici;
 - c) promuovere la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
 - d) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici, promuovendo la parità di genere e una cultura di responsabilità sociale condivisa;
 - e) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;
 - f) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
 - g) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, incrementando l'impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali;
 - h) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali, e promuovendo la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali;
 - i) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;
 - j) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
 - k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza.
2. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Art. 3

Definizioni

1. Il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento a un progetto futuro o a una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, ponendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere a una proposta e alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.
2. Il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni.
3. Per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici.

CAPO II

Iniziative e istanze dei cittadini

Art. 4

Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali

1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.
2. Nel caso in cui la Regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2, comma 2, i proponenti della richiesta



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Tecnico di garanzia della partecipazione ai sensi dell'articolo 8.

3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.

Art. 5

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi previsti dalla presente legge:

- a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
- b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
- c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

CAPO III

Processi partecipativi e organizzazione

Art. 6

Sessione annuale della partecipazione

1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:
 - a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale;
 - b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione.
3. Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 10 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.
4. È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione.

Art. 7

Nucleo tecnico della partecipazione

1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:

- a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
- b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.

3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.

4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8

Tecnico di garanzia della partecipazione

1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;
- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità;
- c) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- d) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
- e) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- f) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

- g) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- h) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi.

Art. 9

Attività della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:

- a) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
- b) stabilisce i requisiti dei progetti di partecipazione e i criteri per la valutazione;
- c) coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);
- d) svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;
- e) sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;
- f) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e j).

Art. 10

Ufficio della partecipazione

1. La Giunta regionale istituisce nell'ambito della propria organizzazione una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, con i seguenti compiti:



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

- a) garantire l'interazione e l'interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando l'analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società;
- b) raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
- c) raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi;
- d) predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
- e) diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;
- f) organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati;
- g) svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi.

Art. 11

Promozione della legge e formazione

1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.
2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.
3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Art. 12

Oggetto e tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.

Art. 13

Impegni dell'ente responsabile

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:
 - a) del processo partecipativo realizzato;
 - b) del documento di proposta partecipata;
 - c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.
2. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:
 - a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;

c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 14

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, in raccordo con il nucleo Tecnico della partecipazione, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;

b) attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

c) analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 16

Disposizioni di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Nucleo tecnico di cui all'articolo 7, è designato il Tecnico di garanzia della partecipazione di cui all'articolo 8, nonché costituito l'Ufficio per la partecipazione ai sensi dell'articolo 10.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le odierne società multiculturali e multivaloriali esprimono obiettivi e interessi divergenti e spesso conflittuali. Sintetizzare questa eterogeneità è compito delle istituzioni pubbliche che, nei sistemi democratici, in virtù dei meccanismi di rappresentanza attraverso i quali vengono elette, costituiscono il luogo principale di discussione e costruzione dell'interesse collettivo. Scopo della presente proposta di legge è quello di valorizzare i processi partecipativi all'elaborazione delle politiche pubbliche, dando centralità alle interazioni presenti ai vari livelli del contesto socio-politico. In particolare, l'obiettivo è quello di **predisporre modelli decisionali condivisi che siano in grado di creare consenso attorno alle scelte pubbliche, arrivando alla determinazione nella maniera più condivisa possibile allo stesso tempo non appesantendo i processi decisionali**, mediante la predisposizione di apposite tempistiche atte a garantire il rispetto del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi.

In questa prospettiva e sulla scia della sensibilità alla cultura della partecipazione già mostrata da Emilia Romagna (l. r. n. 15/2018), Marche (l. r. n. 31/2020), Puglia (l. r. n. 28/2017), Toscana (l. r. n. 46/2013), Umbria (l. r. n. 14/2010), Bolzano (l. p. n. 22/2018) e Trento (l. r. n. 3/2006), la regolamentazione proposta è aperta al **più ampio confronto possibile tra cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni sindacali e datoriali e altre formazioni sociali, tale da traslare il conflitto ex ante, nella fase della formulazione della politica pubblica, così consentendo di superare la strumentalità del dissenso che talvolta si manifesta in aprioristiche prese di posizione che ostacolano l'implementazione della scelta pubblica**. Tale trasposizione *ex ante* del conflitto, peraltro, distingue le finalità dei processi partecipativi da quelle perseguite dall'ordinamento attraverso la figura del Difensore civico, che si colloca invece *ex post* rispetto all'azione pubblica nel valorizzare gli interessi del cittadino.

Il Capo I, dall'articolo 1 al 3 pone i principi che la proposta mira a implementare, vale a dire la sovranità popolare, la trasparenza e il buon andamento della P.A., la sussidiarietà, nonché gli obiettivi che intende realizzare, altresì definendo il processo partecipativo come una forma di partecipazione in cui risulta preponderante l'elemento del dialogo e del confronto in vista di una determinata scelta pubblica. Si tratta di un percorso volto a porre in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone coinvolti dalla politica, per consentire la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, giungendo a una proposta e alla sua eventuale negoziazione in funzione di una codecisione che risulti dall'accordo delle parti coinvolte.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

In quest’ottica, il Capo II, all’articolo 4 stabilisce che l’iniziativa può essere esercitata da cittadini in forma singola o associata e, al successivo articolo 5, stabilisce che titolari del diritto di partecipazione

sono: i) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; ii) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo; iii) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.

Il Capo III attiene ai profili più squisitamente organizzativi. In particolare, l’articolo 6 prevede che nell’ambito dell’amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi sia realizzato mediante un’apposita sessione annuale della partecipazione dell’Assemblea legislativa, da svolgersi entro il mese di ottobre. L’articolo 7 istituisce presso l’Assemblea legislativa un Nucleo tecnico della partecipazione per una maggiore integrazione delle scelte della Regione con le esperienze delle autonomie locali. All’articolo 8 si prevede che un dirigente dell’Assemblea legislativa esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell’Assemblea legislativa stessa, eserciti le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione, che svolge compiti di istruzione e monitoraggio. L’articolo 9 stabilisce che la Giunta regionale è l’organo deputato a sviluppare i processi partecipativi. A tale scopo, invero, l’articolo 10 istituisce in seno alla Giunta un’apposita unità organizzativa: l’Ufficio della partecipazione.

Dopo la descrizione degli organi, il Capo III prosegue con l’articolo 11, secondo il quale l’Assemblea legislativa deve promuovere la conoscenza della legge proposta con iniziative seminariali e di studio, e riserva alla Giunta il compito di realizzare specifiche attività di formazione del personale in materia di processi partecipativi.

L’articolo 12 stabilisce che i processi partecipativi possono rifarsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo e che l’oggetto deve essere indicato in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione. Quanto ai tempi, i processi partecipativi non possono avere durata superiore a sei mesi e quelli di maggiore complessità non possono superare i dodici mesi.

Quanto agli esiti dei processi partecipativi, l’articolo 13 prevede che dopo la conclusione del processo partecipativo, l’ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto del processo partecipativo realizzato, del documento di proposta partecipata, della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

validazione. Una volta valutato il documento di proposta partecipata, l'ente responsabile deve motivare specificamente le proprie determinazioni circa il recepimento o meno della proposta

stessa, comunicando la decisione assunta sia al Tecnico di garanzia, sia ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo.

Il Capo IV chiude la proposta di legge. Nell'articolo 14 è stabilito che dall'applicazione della legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione. L'articolo 15, invece, prevede che l'Assemblea legislativa eserciti il controllo sull'attuazione della legge proposta, indicandone le modalità. L'articolo 16, infine, pone alcune disposizioni di prima applicazione stabilendo che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge proposta, deve essere costituito il nucleo tecnico nonché designato il Tecnico di garanzia della partecipazione e costituito l'Ufficio della partecipazione in seno alla Giunta.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si attesta che il progetto di legge non comporta nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) a carico del bilancio regionale, trattandosi di disposizioni di tipo regolamentare.

Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.



On. Massimiliano Manfredi – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”